



COMUNE DI OLGiate OLONA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI CITTADINI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI AGEVOLATE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N. 109 E SUCCESSIVO CORRETTIVO E INTEGRATIVO DEL 3 MAGGIO 2000 N. 130

Indice

PARTE PRIMA: CRITERI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 - Definizione del Nucleo Familiare	8
Art. 4 - Determinazione della situazione economica	10
Art. 5 - Definizione di reddito	11
Art. 6 - Valutazione della situazione reddituale	12
Art. 7 - Definizione del patrimonio	12
Art. 8 - Valutazione della situazione patrimoniale.....	14
Art. 9 - Determinazione dell'ISEE	14
PARTE SECONDA: I SINGOLI SERVIZI.....	16
Art. 10 - Fornitura agevolata dei libri di testo	16
(art. 27 Legge Finanziaria 1999)	16
Art. 11 - Servizi previsti per l'attuazione del diritto alla studio.....	17
Art. 12 - Assistenza economica.....	18
Art. 13 - Assistenza economica straordinaria	20
Art. 14 - Servizio assistenza domiciliare e pasti a domicilio	21
Art. 15 - Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani	21
Art. 16 - Servizi residenziali e semiresidenziali per portatori di handicap	23
Art. 17 - Scuole Materne	24
Art. 18 - Trasporto alunni.....	25
Art. 19 - Mensa scolastica	25
Art. 20 - Pre e Post Scuola ed attività integrative	25
Art. 21 - Asilo nido	26
Art. 22 - Trasporti invalidi e portatori di handicap	26
Art. 23 - Inserimenti lavorativi.....	27
Art. 24 - Fondo sociale per l'affitto.....	28
Art. 25 - Graduatorie.....	29
Art. 26 - Servizi erogati dal Comune per conto dello Stato.....	24
Art. 27- Procedura di richiesta di prestazione agevolata e istruttoria per la concessione	30
Art. 28 - Controlli	31
PARTE TERZA: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA ' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE , RICREATIVE, ARTISTICHE	33
Art. 29 - Contributi alle Associazioni e patrocini	33
Art. 30 - Concessione di immobile di proprietà comunale alle Associazioni ..	34
Art. 31 - Norme transitorie.....	35
ALLEGATO A: PARAMETRI PER IL RICONOSCIMENTO DI PRESTAZIONI AGEVOLATE	28

PARTE PRIMA
CRITERI GENERALI

Art. 1 ~ Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri unificati di valutazione della situazione economica, ad integrazione di quelli previsti dai Decreti Legislativi n. 109/98 e n. 130/2000, per i Cittadini che richiedono al Comune di Olgiate Olona prestazioni o servizi agevolati in ambito socio-assistenziale o scolastico collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Il regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. n. 109/98 integrato dal D.lgs. n. 130/2000, dal D.P.C.M. n. 21/99, dal D.P.C.M. n. 305/99 e dal D.M. n. 306/1999 .

Il presente regolamento inoltre va ad integrare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Art. 2 ~ Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni cittadino goda di pari dignità ed in ottemperanza della Legge che prevede l'applicazione per quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti e collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

Il presente regolamento è riferito a tutti i cittadini descritti nell'art. 2 comma 1 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali dell'8 novembre 2000 n.328 ¹ e regolarmente residenti da almeno tre mesi nel territorio di Olgiate Olona all'atto della richiesta di prestazioni agevolate.

I servizi comunali ai quali può essere applicato l'ISEE sono:

- Servizi a Domanda Individuale
- Servizi Socio-assistenziali

I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE presi in considerazione dal presente regolamento sono²:

- **Asilo nido**
- **Mensa scolastica**
- **Trasporto scolastico³**
- **Attività pre e post scuola ed attività integrative**

¹ Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani, e nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al D.Lgs 25 Luglio 1998, n.286.

Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del D.Lgs 31 Marzo 1998, n. 112.

² I servizi a domanda individuale sono stati indicati con il Decreto Interministeriale del 31 dicembre 1983 (G.U. n. 16 del 17 gennaio 1984) ai fini di determinare la percentuale minima di copertura dei costi mediante contribuzione degli utenti . Ai nostri fini possiamo considerare che la misura di contribuzione, nell'ambito della percentuale di copertura obbligatoria, può ben essere differenziata tra gli utenti a seconda della loro condizione economica

³ Anche nei casi in cui non sia gratuito ai sensi dell'art. 1 del DPR 3/72 e degli artt. 42 e 45 del DPR 616/77

I SERVIZI E LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI sono⁴:

- **Assistenza socio-psicologica**, per favorire il superamento di stati personali di disagio psicologico connesso a situazioni di disagio sociale, realizzata sia attraverso l'attività di consulenza e informazione degli operatori sociali, sia attraverso attività specializzate di operatori professionalmente qualificati
- **Assistenza economica e di pronto intervento**, per garantire risorse a singoli o a nuclei familiari che si trovino in stato di particolare bisogno, al di là dei recenti interventi governativi in favore dei nuclei familiari con figli minori e della maternità
- **Assistenza economica a nuclei affidatari**
- **Assistenza domiciliare agli anziani**⁵
- **Trasporto invalidi e portatori di handicap**
- **Soddisfacimento di esigenze abitative**, anche mediante concessione di contributi a titolo di integrazione dei canoni di locazione, (Legge n. 431/98)
- **Interventi per l'Integrazione sociale e lavorativa** di soggetti emarginati o a rischio di emarginazione⁶
- **Servizi residenziali** per le situazioni in cui la persona anziana o portatrice di handicap venga inserita dopo l'allontanamento dalla propria abitazione

A questi servizi si aggiungono altri più propriamente assistenziali⁷:

⁴ Più complesso è stato definire quali sono i servizi e le attività socio assistenziali non essendoci nessuna normativa a cui far riferimento. L'Amministrazione Comunale di Olgiate Olona ha scelto alcune attività di competenza per le quali l'ISEE viene applicato ogni qualvolta sussistono i requisiti

⁵ le modalità e funzioni del servizio sono elencate nel recente regolamento e nel capitolato d'appalto dell'assistenza domiciliare approvato con delibera di G.C. n. 209 del 28 giugno 2000.

⁶ Il Comune di Olgiate Olona ha approvato con delibera del C.C. n. 19 del 6 luglio 2000 gli accordi di programma con l'A.S.L di Varese per la gestione del Servizio di Integrazione Lavorativa (SIL) individuato nel progetto denominato 'Giasone'. Le borse lavoro o i tirocini lavorativi e le coperture Inail sono a carico dell'Ente

⁷ Il Comune di Olgiate Olona ha scelto di applicare l'ISEE in tutti i casi in cui non solo eroga servizi, ma concede anche contributi e provvidenze in denaro e benefici di natura economica in genere, di cui all'art. 22 della Legge n. 412/91. I destinatari sono individuati mediante ricorso all'ISEE, laddove esso sia rilevante. Il

- **Funzioni assistenziali di competenza della Provincia** ai sensi del Decreto Legislativo n. 9/93, convertito nella Legge n. 67/93 e, in particolar modo, ai sensi dell'attuale Legge Regionale di riordino n. 1/2000⁸.
- **Interventi assistenziali nel campo della sicurezza sociale** attribuiti agli Enti Locali dal DPR n. 616/77⁹, con particolare riferimento agli artt. 22, 23 e 25
- **Interventi contro la tossicodipendenza**, con particolare riferimento al DPR n. 309/90¹⁰ e all'art. 22 comma h della legge 328/00¹¹
- **Esercizio delle funzioni attribuite agli Enti Locali** per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, di cui alla Legge n. 104/92 con particolare riferimento agli artt. 8, 9, 10 e 40
- **Assistenza scolastica**, attribuita agli Enti Locali dall'art. 45 del D.P.R n. 616/77 e dall'art. 327 del Decreto Legislativo n. 297/94

NON RIENTRANO tra gli interventi socio-assistenziali e le prestazioni agevolate quelle che già risultano di competenza del Servizio Sanitario Nazionale o di altri Enti ¹²

Comune ha scelto di applicare l'ISEE per individuare i soggetti che avranno diritto alla prestazione o alla fruizione del servizio, nel caso in cui la domanda dell'utenza sia superiore alle possibilità dell'Ente e per differenziare la misura della contribuzione fra i vari utenti per ragioni di perequazione e di capacità contributiva

⁸ *Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1: 'Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)'*

⁹ *DPR 24 luglio 1977, n. 616: 'Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382'. G.U. 29 agosto 1977 n. 234*

¹⁰ *L'Amministrazione Comunale di Olgiate Olona ha aderito al progetto sovracomunale denominato 'Giovaninvalle', finanziato dalla Regione Lombardia con il fondo previsto con il D.P.R. 309/90 e poi chiamato 'Agenzia Giovani', sostenuto con la successiva Legge n. 45/98 'Disposizioni per il Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze'. Inoltre l'Amministrazione investe propri fondi di bilancio nel progetto Ragazzi 2000 realizzato con l'Istituto Comprensivo di Olgiate Olona e finalizzato alla prevenzione nella scuola*

¹¹ *Tale articolo fa riferimento alle ." prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale."*

¹² *A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni interventi per i quali questa Amministrazione non riconosce alcun tipo di prestazione agevolata:*

- *Acquisto occhiali di qualsiasi tipo*
- *Protesi dentarie*
- *Apparecchi ortodontici*
- *Protesi in genere fornite dal SSN*
- *Mezzi e strumenti per la deambulazione*
- *Rimborso spese sanitarie per interventi chirurgici specialistici e strumentali presso cliniche o centri privati*

Art. 3 ~ Definizione del Nucleo Familiare¹³

Area minori - Servizi all'infanzia e scolastici

Viene considerato il nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica secondo quanto espresso dall'art. 4 del DPR n. 223/89: *'Insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune'* e dai soggetti considerati a carico di ciascun componente la famiglia anagrafica ai fini Irpef.¹⁴

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare¹⁵

I soggetti a carico ai fini Irpef fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini Irpef, di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il figlio minorenni, anche se risulta a carico ai fini Irpef di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive

Per tutti i servizi erogati l'assegno di mantenimento per i figli viene considerato nell'ambito della capacità reddituale del genitore a cui è affidato il minore.

-
- *Rimborso per spese per analisi cliniche effettuate presso strutture o centri privati, fatti salvi i casi in cui la struttura non è in grado o è impossibilitata a garantire il servizio, fermo restando l'urgenza della prestazione.*

¹³ Con il Decreto Legislativo n. 130/2000 viene ridefinita la nozione di nucleo familiare, da riferirsi all'ampia accezione prevista dall'art. 2, comma 2, che somma il concetto di nucleo anagrafico, basato sulla convivenza, con quello di nucleo familiare a fini fiscali – composto da marito, moglie, figli minorenni, figli maggiorenni, inabilitati e studenti fino a 27 anni, anche se non conviventi. Viene opportuno precisare che rientra nel nucleo il coniuge o il figlio minorenni che abbia la stessa residenza anagrafica, benché fisicamente a carico di altre persone.

Tuttavia, in conformità al principio di autonomia responsabile, gli Enti - secondo l'art. 3, comma 2 - in relazione a ogni prestazione possono discrezionalmente assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella indicata dal Decreto all'art. 2

¹⁴ La nuova formulazione che risulta per effetto dell'intervento del D.lgs.130/2000, non fa più riferimento ai soli soggetti a carico del richiedente, e, pertanto, include come già fa il Dm 306/99, i soggetti a carico di ciascun componente la famiglia anagrafica I genitori coniugati o non coniugati, residenti nello stesso luogo o in luoghi diversi e i figli fiscalmente a carico

¹⁵ Art. 2 comma 2 D.lgs. 130/2000

Area anziani

Si fa riferimento al nucleo familiare anagrafico ed ai soggetti considerati a carico di ciascun componente la famiglia anagrafica.

Si fa riferimento al solo anziano, se si verifica quanto disposto dall'art. 3 comma 4 punto 2-*ter* del d.lgs. 130/2000¹⁶.

Area handicap

Si fa riferimento al nucleo familiare anagrafico ed ai soggetti considerati a carico di ciascun componente la famiglia anagrafica

Si fa riferimento al solo portatore di handicap se si verifica quanto disposto dall'art. 3 comma 2 *ter* del D.lgs n. 130/2000.

Aiuti economici

Si fa riferimento al nucleo familiare anagrafico ed ai soggetti considerati a carico di ciascun componente la famiglia anagrafica ai fini Irpef.

Art. 4 ~ Determinazione della situazione economica

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo si ottiene combinando il reddito con il patrimonio immobiliare e mobiliare.

Qualora il richiedente appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza definita dai citati decreti e sotto riportata:

¹⁶ In base all'art. 3 comma 4 punto 2-*ter* del d.lgs. n. 130/2000, per le prestazioni connesse a percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogati al domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, a favore di soggetti con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 Febbraio 1992, 104 o di ultrasessantacinquenni non autosufficienti sia dal punto di vista fisico che psichico, accertato dalla competente unità sanitaria locale, è possibile far coincidere il nucleo con il singolo individuo: questo principio è finalizzato a favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza. Si noti come le esigenze di uniformità si conciliano con l'estrema varietà delle prestazioni, la quale richiede talora un minimo di flessibilità nella determinazione, quantomeno, del nucleo familiare di volta in volta rilevante

SCALA DI EQUIVALENZA	
Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazioni:

- Per ogni componente in più: + 0,35.
- In caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore: + 0,2.
- In presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa: + 0,2
- Per ogni componente con handicap psico-fisico permanente, di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%: + 0,5.

Art. 5 ~ Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

1. Reddito complessivo ai fini Irpef come risulta dall'ultima dichiarazione presentata
2. Reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il reddito finanziario medio annuo dei titoli del tesoro.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, sino a concorrenza, per un

ammontare massimo di 10 milioni. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione¹⁷.

Art. 6 ~ Valutazione della situazione reddituale

Il Decreto Legislativo n. 109/98 ed il successivo n. 130/2000 hanno stabilito la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica di soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, con esclusione dell'integrazione al minimo, della maggiorazione sociale della pensione, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione assegno di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento e assimilate.

Art. 7 ~ Definizione del patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla combinazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare.

Il **Patrimonio Immobiliare** è costituito dai fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a

¹⁷ Rif. Testo della Tabella 1 Parte I del Decreto Legislativo n. 109/98 come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000

concorrenza, il valore della casa di abitazione come sopra definito, nel limite di 100 milioni. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla Parte I della tabella¹⁸.

Il **Patrimonio Mobiliare** è costituito da depositi bancari, postali, titoli di Stato e tutte le componenti indicate dall'art. 3 comma 2 del Dpcm n. 221 del 7 maggio 1999.

Il patrimonio da considerare è quello posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 30 milioni. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della tabella¹⁹.

Art. 8 ~ Valutazione della situazione patrimoniale

Per tutti i servizi erogati dai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione (Servizio Socio-Culturale) l'importo complessivo del patrimonio mobiliare e immobiliare viene sommato al reddito nella misura del 20% del suo valore al netto delle franchigie previste dalla legge (Decreto Legislativo n. 130/2000).

Art. 9 ~ Determinazione dell'ISEE

In base all'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo n. 109/98, come riformulato dal nuovo Decreto Legislativo n. 130/2000, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è dato dal rapporto tra l'indicatore

¹⁸ Rif. Testo della Tabella 1 Parte II lettera a del Decreto Legislativo n. 109/98 come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000

¹⁹ Rif. Testo della Tabella 1 Parte II lettera b del Decreto Legislativo n. 109/98 come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000

della situazione economica (redditi tabella 1, parte prima + 20% valori patrimoniali tabella 1, parte seconda come evidenziato negli art. 5 e 6 del presente regolamento) e il parametro del nucleo familiare desunto dalla tabella 2. (art. 4 del presente regolamento)

$$\text{ISEE} = \frac{\text{Indicatore del reddito} + \text{Indicatore del patrimonio}}{\text{Parametro nucleo familiare}}$$

(tabella 1 Parte I) (20% valori Tabella 1 Parte II)
(Scala di Equivalenza Tabella 2)

Il Comune potrà stipulare apposita convenzione con un CAF per la gestione del servizio di ricezione, controllo ed osservazione delle dichiarazioni presentate, demandando alla Giunta Comunale l'approvazione di uno schema di convenzione riportante gli elementi economico-contrattuali, ove tra l'altro verrà concordato l'importo unitario dei servizi in argomento.

Art. 10 ~ Fornitura agevolata dei libri di testo²⁰ (art. 27 Legge Finanziaria 1999)

L'art. 27 della Legge n. 448/98 (Finanziaria 1999) dispone la gratuità totale o parziale dei libri di testo scolastici a favore dei seguenti soggetti:

- Alunni della scuola dell'obbligo
- Studenti della scuola secondaria superiore

Per l'individuazione dei requisiti di accesso alla predetta agevolazione la norma rinvia all'istituto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Con il Dpcm del 5 agosto 1999 n. 320/99 e successivo integrativo 4 luglio 2000 n. 266 viene fissata la soglia di accesso alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, in attuazione della Legge Finanziaria: possono accedere al beneficio i nuclei familiari il cui reddito annuo è pari o inferiore a L. 30 milioni (art. 1)²¹.

In base all'art. 2 del Dpcm, per valutare se l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in relazione a ogni alunno rientra nella fascia indicata sul decreto occorre fare riferimento al nucleo familiare composto dai conviventi e dai soggetti fisicamente a carico, in conformità alla nozione di nucleo contenuta nel Decreto Legislativo n. 109/98 e integrativo n. 130/2000.

²⁰ L'Amministrazione Comunale si riserva di rivedere questo articolo in base alle disposizioni regionali e alle circolari esplicative del Provveditorato agli studi che per l'anno scolastico 2000-2001 e futuri non sono ancora conosciute

²¹ Va ricordato che in base all'art. 156 del Decreto Legislativo n. 297/94 i Comuni assicurano già la gratuità dei libri a tutti gli alunni della scuola elementare, avvalendosi di finanziamenti regionali; tale principio continua a trovare applicazione, come ribadito dall'art. 1 comma 5 del Dpcm n. 320/99

L'ISEE per i libri di testo si ottiene sommando i redditi netti dei componenti il nucleo familiare, nonché il reddito delle attività finanziarie, e tutte le rendite derivanti da investimenti mobiliari percepiti al 31 dicembre dell'anno precedente e non risultanti dalla dichiarazione dei redditi; dal reddito totale risultante vanno operate le detrazioni di cui all'art. 2 comma 3 del D.P.C.M. n 320/99.

Art. 11 ~ Servizi previsti per l'attuazione del diritto alla studio

I servizi previsti per l'attuazione del diritto allo studio saranno distribuiti su di un piano di assoluta parità tra le strutture statali e le strutture private.

L'Amministrazione Comunale in materia si atterrà agli orientamenti della Regione Lombardia che con la legge 1/2000 ha introdotto il *Buono scuola* ossia il contributo che le famiglie potranno spendere sia nella scuola pubblica che in quella privata per contenere le spese scolastiche.

In caso di richiesta di intervento economico per sostegno '*ad personam*' di minori portatori di handicap inseriti presso strutture private, l'intervento di questa Amministrazione è riconosciuto nella misura massima di L. 500.000 mensili, anche con convenzione, la cui stipula non è vincolante, indipendentemente dall'ISEE del richiedente con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare anagrafico e dei soggetti considerati a carico di ciascun componente la famiglia anagrafica. Ulteriori richieste di prestazioni agevolate, saranno calcolate in base all'autocertificazione ISEE del nucleo come prima descritto secondo i parametri stabiliti nell'Allegato A.

Inoltre, agli studenti minori portatori di handicap che frequentano i CFP (Centri di Formazione Professionale) e/o i laboratori di qualificazione professionale e/o scuole secondarie superiori di ogni ordine e grado,

l'Amministrazione Comunale riconosce una quota del 30% della retta di frequenza indipendentemente dall'ISEE del richiedente.

L'Amministrazione comunale riconoscerà eventuali integrazioni in base alla valutazione della situazione economica del richiedente con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza raffrontate ai parametri dell'Allegato A.

Art. 12 ~ Assistenza economica

L'assistenza economica può essere erogata a favore dei cittadini che versino in stato di bisogno, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente sempre che l'eventuale beneficiario non abbia parenti tenuti agli alimenti che dispongano di risorse finanziarie.

I destinatari delle prestazioni economiche sono tutti coloro che non si trovano in una condizione di autonomia di vita dal punto di vista economico.

La prestazione economica deve assicurare al soggetto di poter far fronte alle spese personali e di relazione sociale che consentano di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza e decoro.

L'assistenza economica consiste o nei sussidi in denaro o nell'assegnazione di buoni-acquisto di generi di prima necessità.

Essa è disposta a favore del singolo o di nuclei familiari e può avere il carattere della **continuità** (quale integrazione di redditi insufficienti al soddisfacimento di bisogni fondamentali o per le esigenze personali di soggetti istituzionalizzati) o della **straordinarietà** e della **specificità** (per occasionali situazioni di emergenza e/o per esigenze e bisogni particolari della persona o della famiglia).

L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali²².

La possibilità di contributo economico è fissata con riferimento all'ISEE del nucleo familiare anagrafico e dei soggetti considerati a carico di ciascun componente la famiglia anagrafica secondo la tabella dell'Allegato A e nella misura massima di L. 500.000 mensili, da cui sono esclusi i costi per i servizi riconosciuti all'interessato.

Gli interventi economici possono essere erogati anche per le seguenti iniziative:

1. Erogazione di somme per spese personali in favore di persone ospiti di istituzioni residenziali per un massimo di L. 100.000 mensili e dei minori affidati alle famiglie per un massimo di L. 500.000 mensili
2. Concessioni di facilitazioni per l'accesso alla scuola per un massimo di L. 6 milioni annui in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 12 luglio 2000 n 257 attuativo dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n 144.²³

Art. 13 ~ Assistenza economica straordinaria

L'assistenza economica straordinaria è un intervento *'una tantum'* rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il *menage* familiare, quali ad esempio spese eccezionali, gravi eventi morbosi che comportino

²² L'Amministrazione Comunale agisce nelle proprie scelte cercando di intervenire sul singolo caso affrontando le problematiche non in modo 'settoriale', ma cercando di vedere il problema che coinvolge la **persona** in modo globale. Questo significa che gli interventi rivolti all'utente potranno essere di diverso genere e più di uno, finalizzati alla piena realizzazione della persona interessata

²³ Tale provvedimento prevede che l'età minima per l'ammissione al lavoro deve essere individuata sulla base dell'età anagrafica (non inferiore a 15 anni) e l'assolvimento degli obblighi scolastici e prevede l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età

spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o il venir meno di un congiunto per morte, abbandono o carcerazione e situazioni analoghe .

Per fronteggiare esigenze particolari e urgenti, l'Amministrazione Comunale, su proposta motivata dell'Assistente Sociale, vista la documentazione allegata alla pratica, potrà disporre l'erogazione di una somma di denaro da limitare allo stretto necessario per superare l'emergenza.

Art. 14 ~ Servizio assistenza domiciliare e pasti a domicilio

I costi del servizio SAD e del servizio pasti a domicilio da porre a carico dell'utente vengono determinati con delibera della Giunta Comunale nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale .

Per la concessione dello sgravio si terrà conto dell'autocertificazione ISEE, in relazione ai parametri stabiliti nell'Allegato A del presente regolamento.

Art. 15 ~ Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani

Nel caso dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, sono tenute all'obbligo di prestare gli alimenti le persone individuate dall'art. 433 del C.C.²⁴, indipendentemente dal fatto che esse facciano parte o meno del nucleo familiare del richiedente i servizi.

²⁴ L'articolo 433 del Cc è il seguente:

(Persone obbligate)

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;*
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;*
- 3) i genitori, e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;*
- 4) i generi e le nuore;*
- 5) il suocero e la suocera;*
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali*

Sarà eventualmente compito del richiedente i servizi sollecitare l'adempimento dell'obbligazione patrimoniale secondo l'art. 433.

L'Amministrazione comunale si riserva di sentire i parenti di cui all'art. 433 c.c. , nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa

L'eventuale richiesta di contribuzione comunale ad integrazione della retta, verrà valutata sulla base del calcolo ISEE dell'interessato in base all'art. 3 del presente regolamento²⁵.

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura e godimento
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di 10 milioni

²⁵ Il Decreto Legislativo n. 109/98 non interferisce in alcun modo con la disciplina relativa all'obbligazione patrimoniale agli alimenti prevista dagli articoli 433 e seguenti del Codice Civile. Infatti, il nucleo familiare del richiedente viene preso in considerazione unicamente per il calcolo dell'ISEE del richiedente medesimo, e non per altri fini, e men che mai per l'individuazione dei soggetti obbligati alla prestazione degli alimenti. Per inciso, si osserva che il nucleo familiare rilevante per l'ISEE è composto tipicamente dal richiedente la prestazione agevolata, dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico ai fini Irpef, mentre l'art. 433 del Codice Civile considera altre relazioni che possono o meno coincidere con la famiglia anagrafica. In ogni caso i due piani non possono essere confusi; così per individuare il soggetto obbligato alla prestazione degli alimenti, dovrà sempre farsi riferimento all'art. 433 del Codice Civile, indipendentemente dal fatto che il medesimo soggetto sia presente o meno nel nucleo familiare del richiedente. Del contrario non c'è traccia (e non potrebbe esservi, vista la finalità dell'ISEE e i principi delega) ne' nel Decreto Legislativo n. 109/98 ne' ovviamente nei decreti attuativi. I testi normativi richiamati non offrono alcun margine per una diversa interpretazione. In tal contesto si condivide l'avviso del Ministero dell'Interno, espresso nella nota n. 190 e 412B.5 dell'8 giugno 1999, circa il fatto che l'adempimento dell'obbligazione patrimoniale agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile debba essere richiesto dal soggetto interessato e non dalle Pubbliche Amministrazioni - Estratto da documento redatto nel mese di Ottobre 1999 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Applicazione del Decreto Legislativo n. 31 marzo 1998, n. 109, in relazione all'obbligazione agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile - in 'Forum' n. 4 Aprile 2000).

Nella relazione al Decreto Legislativo 130/2000 contenuta in 'Guida agli Enti Locali – Il Sole 24 ore' del 10 giugno 2000 n. 21 si legge: 'Il comma 6 introduce una disposizione di carattere interpretativo, volta a chiarire che le disposizioni del presente decreto non possono essere interpretate nel senso di attribuire agli enti erogatori la facoltà di richiedere ai familiari l'adempimento in loro favore dell'obbligo degli alimenti, previsto dall'articolo 438 del codice civile (trattasi essenzialmente della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 438, come si è ritenuto corretto specificare). È stata accolta in questa sede l'osservazione formulata dall'ANCI, dall'UNICEM e dall'UPI in sede di Conferenza unificata (nota a verbale), volta a precisare che la disciplina prevista dall'articolo 433 del codice civile non risulta modificata dal complesso di norme del decreto legislativo.'

- il patrimonio immobiliare, mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta fino a concorrenza del valore del bene.

Art. 16 ~ Servizi residenziali e semiresidenziali per portatori di handicap

Per i portatori di handicap viene rispettato quanto disposto nell'art. 3 del presente regolamento.

Per gli interventi previsti dalla Legge n. 162/98²⁶ e conformi ai criteri stabiliti dalla successiva delibera della G.R. n. 49080 del 17 marzo 2000 della Regione Lombardia, l'intervento comunale è previsto nella misura totale indipendentemente dall'ISEE calcolato per il richiedente ²⁷.

Per i pazienti psichiatrici²⁸ inseriti, in accordo con il locale CPS (Centro Psico-Sociale), in strutture residenziali e/o semiresidenziali, e/o in comunità di recupero terapeutico, l'Amministrazione Comunale riconosce una quota del 30% della retta, entro un tetto massimo di L. 1.200.000.=, indipendentemente dall'ISEE del nucleo di cui all'art. 3 del presente regolamento. L'Amministrazione comunale riconoscerà eventuali integrazioni in base alla valutazione economica del nucleo come descritto nell'art. 3 del presente regolamento rapportata ai parametri dell'allegato A .

Tale intervento da parte dell'Amministrazione assume significati diversi a seconda delle tipologie familiari.

Per quei nuclei familiari, sentiti dall'Amministrazione, per i quali è stata accertata una impossibilità economica ha significato di **anticipo** a fronte di

²⁶ Legge 21 maggio 1998, n. 162: 'Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno a favore di persone con handicap grave'

²⁷ La legge 162/98 consente alle Amministrazioni, in base a progetti approvati dal Servizio Disabili, di recuperare, sulla spesa sostenuta, l'80% della quota

²⁸ Questa patologia non viene considerata nell'ambito della Legge 162/98

una ulteriore integrazione, di **riconoscimento sociale** per quelli che si sono assunti la responsabilità di pagare l'eventuale differenza e di **stimolo** per coloro che, pur avendo disponibilità economica, ma non essendo obbligati, non intendono farsi carico delle necessità del loro parente.

Per i minori inseriti in CSE (Centro Socio-Educativo), l'Ente si fa carico del 50% della retta.

Ulteriori agevolazioni saranno riconosciute in base alla valutazione della situazione economica del richiedente con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza rapportate ai parametri previsti nell'allegato A del presente regolamento.

Art. 17 ~ Scuole Materne

Il riconoscimento dello sgravio sulle rette praticate dalle scuole materne è determinato in base all'autocertificazione ISEE in relazione ai parametri stabiliti nell'Allegato A del presente regolamento.

La concessione dello sgravio sarà riconosciuta solo sulla retta di frequenza e non sul costo dei buoni pasto o su altre voci aggiuntive.

Art. 18 ~ Trasporto alunni

Il costo dell'abbonamento mensile a carico dell'utenza per il servizio trasporto viene determinato con apposita delibera della Giunta Comunale.

Le fasce di sgravio sono determinate in base all'autocertificazione ISEE in relazione ai parametri previsti dall'Allegato A del presente regolamento.

Art. 19 ~ Mensa scolastica

Il costo del buono pasto a carico dell'utenza viene determinato con apposita delibera della Giunta Comunale.

Gli alunni residenti a Olgiate Olona possono accedere a prestazioni agevolate del servizio presentando apposita attestazione relativa all'ISEE dalla quale emerga il diritto all'agevolazione; il Responsabile del Servizio competente provvederà, fatte le opportune verifiche, al riconoscimento del beneficio.

Gli alunni non residenti possono accedere al servizio pagando la retta intera.

Art. 20 ~ Pre e Post Scuola ed attività integrative

I costi mensili del pre, post scuola ed attività integrative a carico dell'utenza sono stabiliti con apposita delibera della Giunta Comunale.

Per accedere alle prestazioni agevolate sarà necessario produrre l'autocertificazione ISEE in base alla quale il Responsabile del Servizio, fatte le opportune verifiche, provvederà al riconoscimento del beneficio.

Per gli alunni non residenti a Olgiate Olona è previsto il pagamento dell'intera quota.

Art. 21 ~ Asilo nido

Lo sgravio viene calcolato in base alla certificazione ISEE ed in relazione ai parametri definiti nell'Allegato A del presente regolamento²⁹.

²⁹ L'Allegato A integra e modifica quanto disposto nella delibera della Giunta Comunale n. 357 del 26 agosto 1999: 'Applicazione rette di frequenza asilo nido' in merito alla determinazione delle fasce di reddito.

Non possono accedere alle prestazioni agevolate minori non residenti, minori residenti nei Comuni che abbiano stipulato una convenzione con il Comune di Olgiate Olona per l'accesso all'asilo nido e coloro che frequentano il tempo parziale.

Art. 22 ~ Trasporti invalidi e portatori di handicap³⁰

Gli invalidi e portatori di handicap sono tenuti a partecipare al pagamento del servizio in base all'ISEE del nucleo descritto nell'art. 3 del presente regolamento, secondo i parametri previsti dall'Allegato A del presente regolamento.

Fanno eccezione i trasporti per i minori presso le strutture scolastiche e/o professionali e/o laboratori scuola, così come stabilito dalla circolare della Regionale Prot. N. 14165/121772 del 26.4.95³¹.

In caso di tossicodipendenti, in merito alla richiesta di intervento economico per il rimborso del trasporto (es. costo dei biglietti e/o abbonamento del treno e/o metropolitana) per raggiungere comunità terapeutiche, su richiesta motivata del locale Ser.T, l'intervento comunale sarà, fino a L. 200.000.= mensili, a copertura totale senza ricorso all'ISEE. Per costi superiori, l'eventuale differenza sarà riconosciuta in base all'autocertificazione ISEE secondo i parametri dell'Allegato A.

³⁰ Il presente articolo integra e modifica quanto disposto nella Delibera della G.C. n. 513 del 15 ottobre 1998 'Definizione compartecipazione alla spesa servizio trasporto', conseguente all'approvazione del vigente regolamento per il trasporto disabili, approvato con Delibera del C.C. n. 31 del 30 giugno 1998.

³¹ Il servizio trasporto minori portatori di handicap è gratuito come disposto alla lettera a) del primo comma dell'art. 28 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell'art. 45 del dpr 24 luglio 1977 n. 616. Inoltre l'art. 3 della L.R. 20 marzo 1980 n. 31 demanda ai Comuni il compito di organizzare servizi speciali di trasporto scolastico al fine di garantire la frequenza scolastica

Art. 23 ~ Inserimenti lavorativi

L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, prioritariamente attraverso convenzioni per la fornitura di beni e servizi con cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381/91 così come modificato dall'art. 20 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.

È a carico dell'Amministrazione Comunale il pagamento degli oneri Inail.

L'Amministrazione riconosce un contributo di L. 300.000 per i periodi di tirocinio lavorativo e di L. 500.000 per i periodi di borsa lavoro.

Art. 24 ~ Fondo sociale per l'affitto

In base alla nuova legge sulle locazioni³² i contributi sono messi a disposizione dalla Regione Lombardia e dal Comune.

I requisiti per accedere al contributo sono:

- Contratto di affitto registrato per l'anno di presentazione della domanda;
- Assenza di proprietà di un alloggio proporzionato al numero dei componenti il nucleo familiare;
- Nuovo contratto stipulato, per gli sfrattati con provvedimento di sfratto esecutivo; residenza nel comune da almeno tre mesi;
- L'immobile non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9;

³² Legge 9 dicembre 1998 n. 431: 'Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo'

Per quanto riguarda la nozione di nucleo si fa riferimento al nucleo familiare anagrafico ed ai soggetti a carico del richiedente ai fini Irpef.

Il calcolo del contributo avviene in base all'autocertificazione ISEE del nucleo familiare anagrafico e dei soggetti a carico ai fini irpef raffrontato con le tabelle dell'Allegato A del presente regolamento.

L'Amministrazione comunale in merito all'argomento applicherà tutte le disposizioni che la Regione Lombardia emanerà in proposito.

Art. 25 Graduatorie

Qualora, in dipendenza di mutate situazioni previsionali per l'aumento abnorme della richiesta di fasce deboli che versano in stato di bisogno, le risorse disponibili in bilancio non dovessero consentire all'Amministrazione comunale di erogare prestazioni agevolate secondo i criteri previsti dal presente regolamento, l'Assessore ai Servizi Sociali, sentito il parere dei competenti Uffici, convocherà senza indugio la Commissione Servizi Sociali per fissare i criteri per formulare una graduatoria di accesso all'erogazione richiesta.

Art. 26 ~ Servizi erogati dal Comune per conto dello Stato

In tale ambito rientrano gli assegni di maternità e per il nucleo familiare, introdotti con gli artt. 65 e 66 della Legge Finanziaria 1999³³.

Art. 27 ~ Procedura di richiesta di prestazione agevolata e istruttoria per la concessione

³³ L'Amministrazione Comunale ha adottato quanto previsto dai Dpcm n. 221/99 , D.lgs n. 305/99 e D.lgs. n 306/99

Per accedere ai servizi sociali agevolati, come stabilito dal riformulato art. 4 del Decreto Legislativo n. 109, i cittadini devono produrre al Comune la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale, munita dell'autocertificazione ISEE rilasciata dal CAF, accompagnata da apposita domanda per l'erogazione del contributo.

La domanda e le informazioni per la compilazione possono essere fornite dagli uffici del Servizio Socio-Culturale.

Con la certificazione rilasciata dal CAF, il Responsabile del Servizio Socio-Culturale, verificata la soglia di accesso, assegna la fascia di appartenenza ed approva con determina l'esito dell'istruttoria, erogando la prestazione.

Il cittadino, che intenda richiedere prestazioni sociali agevolate per più di un servizio nell'ambito del Servizio Socio-Culturale, è tenuto a presentare un'unica attestazione ISEE.

Il Responsabile del Servizio deve acquisire d'ufficio copia dell'attestazione dell'ISEE eventualmente già depositata presso un altro ufficio.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alla dichiarazione ISEE deve avvenire nel pieno rispetto della legge n. 675/96.

Art. 28 ~ Controlli

Il Comune può richiedere, ai sensi dell'art. 4, commi 7 e 8 del D.lgs. n. 109/98, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza dei dati dichiarati e può effettuare controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari al fine di verificare la veridicità dei dati stessi³⁴.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il

³⁴ *Va sottolineato che è venuto meno il problema del segreto bancario, il che permette di controllare le rendite finanziarie*

Responsabile del Servizio Socio-Culturale che ha rilasciato la prestazione agevolata adotta ogni misura utile a revocare i benefici concessi.

PARTE III
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA ' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE , RICREATIVE,
ARTISTICHE

Art. 29 ~ Contributi alle Associazioni e patrocini

Per avere diritto a contributi le Associazioni dovranno svolgere la propria attività volta a favorire lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo in modo continuativo sul territorio comunale;

La domanda dovrà illustrare in maniera dettagliata le finalità dell'Associazione e/o i contenuti della manifestazione e gli scopi perseguiti nonché essere correlata da un preventivo analitico dei costi.

Le domande dovranno essere presentate al Sindaco entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno e dovranno essere completate dalla seguente documentazione:

- Bilancio preventivo e consuntivo dell'anno precedente
- Programma annuale della società
- Numero dei soci e/o aderenti tesserati con l'individuazione dei tesserati residenti.

Per quanto riguarda le iniziative a carattere straordinario , la richiesta di contributo dovrà pervenire all'Amministrazione comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa

La richiesta dovrà essere corredata da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa nei confronti della comunità locale.

Sono escluse le Cooperative e le Associazioni con le quali l'Amministrazione stipuli idonea convenzione³⁵.

Art. 30 - Concessione di immobile di proprietà comunale alle Associazioni

Il Contratto per la concessione di un immobile di proprietà comunale (nel quale sono contenuti gli obblighi della parte contraente e concedente), viene approvato da apposita delibera della Giunta Comunale.

L'ammontare dell'affitto da attribuire alla parte concedente è pari alla misura del 20% delle spese di conduzione dell'immobile³⁶.

Il presente regolamento diventerà effettivo, in via sperimentale, per dodici mesi, dal primo giorno successivo della sua entrata in vigore.

Art. 31 - Norme transitorie

Le prestazioni economiche agevolate già concesse rimarranno tali sino alla loro scadenza e verranno analizzate secondo il presente regolamento all'atto del loro rinnovo

³⁵ L'Amministrazione, sensibile al problema dell'handicap, ha agevolato coloro che in Olgiate vogliono frequentare strutture protette poter avviare un tirocinio lavorativo stipulando, in base alla legge 381/91, apposita convenzione con la Cooperativa Massimo Carletti. Nell'ambito di tale convenzione verrà definito il contributo annuale in base ai cittadini di Olgiate Olona che frequentano la struttura.

Nell'ambito culturale e sportivo sono state rinnovate le convenzioni con la Cooperativa Clara Shuman, con la Polisportiva Olona e A.C. calcio di Olgiate Olona

³⁶ Quanto disposto nel presente articolo è stato concordato in sede di commissione servizi sociali del 20.6.2000

ALLEGATO A

PARAMETRI PER IL RICONOSCIMENTO DI PRESTAZIONI AGEVOLATE

**Servizi di
ASILO NIDO
MENSA SCOLASTICA
TRASPORTO ALUNNI
PRE e POST SCUOLA
ATTIVITÀ INTEGRATIVE**

Soglia ISEE < 10.000.000 = Tariffa del 15%

Intervallo ISEE 10.000.000 – 15.000.000 = Tariffe del 30%;
50%; 75%

Soglia ISEE > 15.000.000 = Tariffa Piena

FASCIA	Da Lire	A Lire
A (riduzione al 15%)	0	10.000.000
B (riduzione al 30%)	10.000.001	11.650.000
C (riduzione al 50%)	11.650.001	13.300.000
D (riduzione al 75%)	13.300.001	15.000.000
E (tariffa piena)	15.000.001	=

**Servizi di
ASSISTENZA DOMICILIARE
CONSEGNA PASTI A
DOMICILIO
e TELEVITA**

Soglia ISEE < 10.000.000 = Esonero dal pagamento del servizio

Intervallo ISEE 10.000.000 – 15.000.000 = Tariffe del 30%; del 50%; del 75%

Soglia ISEE > 15.000.000 = Tariffa Piena

FASCIA	Da Lire	A Lire
A (esonero)	0	10.000.000
B (riduzione al 30%)	10.000.001	11.650.000
C (riduzione al 50%)	11.650.001	13.300.000
D (riduzione al 75%)	13.300.001	15.000.000
E (tariffa piena)	15.000.001	=

**Servizi per
PORTATORI DI HANDICAP
e
PAZIENTI PSICHIATRICI**

Soglia ISEE < 15.000.000 = Esonero dal pagamento del servizio

Intervallo ISEE 15.000.000 – 20.000.000 = Tariffe del 30%; del 50%; del 75%

Soglia ISEE > 20.000.000 = Tariffa Piena

FASCIA	Da Lire	A Lire
A (esonero)	0	15.000.000
B (riduzione al 30%)	15.000.001	16.650.000
C (riduzione al 50%)	16.650.001	18.300.000
D (riduzione al 75%)	18.300.001	20.000.000
E (tariffa piena)	20.000.001	=

**PARAMETRI VALIDI PER LA
RICHIESTA DI QUALSIASI
ALTRO TIPO DI
PRESTAZIONE AGEVOLATA**

Soglia ISEE < 10.000.000 = Riconoscimento nella misura
totale da parte dell'Amministrazione
Comunale della richiesta di intervento

Intervallo ISEE 10.000.000 – 15.000.000 = Contributo pari al
70%; 50%; 25%

Soglia ISEE > 15.000.000 = Nessun contributo

FASCIA	Da Lire	A Lire
A. (riconoscimento totale)	0	10.000.000
B.(contributo pari al 70%)	10.000.001	11.650.000
C. (contributo pari al 50%)	11.650.001	13.300.000
D. (contributo pari al 25%)	13.300.001	15.000.000
E. (nessun contributo)	15.000.001	=

Per i cittadini di Olgiate Olona che intendono presentare richiesta per ottenere prestazioni agevolate, presso gli uffici del Servizio Socio-Culturale, è a disposizione il modulo per inoltrare la domanda, che viene di seguito riportato:

COMUNE DI OLGiate OLONA

SERVIZIO SOCIO CULTURALE

PRESTAZIONI AGEVOLATE PER I SERVIZI SOCIO CULTURALI

In esecuzione delle disposizioni del Regolamento per l'Accesso dei Cittadini a Prestazioni Sociali Agevolate per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e del vigente regolamento per l'attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, chi intenda presentare richiesta di sgravio deve consegnare al competente ufficio:

- l'istanza di seguito riportata
- copia dell'attestazione ISEE rilasciata dal CAF

RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a

Il residente a

Dal in via.....

N. civico tel

PRESENTA

Richiesta di accesso a servizi con prestazioni sociali agevolate per il seguente servizio socio-educativo

- asilo nido
- sgravio scuola materna
- mensa scolastica
- trasporto scolastico
- pre - post scuola
- attività integrative
- trasporto invalidi e portatori di handicap
- assistenza domiciliare
- pasto a domicilio
- inserimento in struttura residenziale per anziani
- inserimento in struttura residenziale per handicappati
- diritto allo studio
- assistenza economica
- altro.....

Allega alla presente istanza autocertificazione ISEE ai sensi del D.lgs n. 109/98 e successivo n. 130/2000 e dei vigenti regolamenti in materia di prestazioni e servizi sociali agevolati.

Olgiate Olona, lì.....

FIRMA

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: approvazione di regolamento per l'applicazione dell'ISEE nell'ambito del Servizio Socio-Culturale

PREMESSO che con D.lgs n. 109/98 e successivo n. 130/200 è stato definito un sistema per la valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti servizi socio-educativi agevolati;

CHE tale sistema è stato integrato da alcuni decreti attuativi, l'emanazione dell'ultimo dei quali è avvenuta nel mese di Maggio 2000;

CONSIDERATO

- che nell'Amministrazione è stato attivato un articolato programma di studio per l'elaborazione di un'analisi di fattibilità in ordine all'applicazione dell'ISEE nei vari servizi socio-educativi
- che tale analisi, condotta dal Responsabile del Servizio, si è conclusa e prelude all'attivazione di processi attuativi del nuovo sistema, con particolare riguardo alle prestazioni agevolate richieste da utenti per i servizi socio-educativi;
- che l'applicazione dell'ISEE nell'ambito del Comune deve essere comunque formalizzata attraverso un complesso di regole che consentano l'adeguamento dell'ordinamento interno e la definizione delle procedure per la determinazione di alcuni elementi (individuazione del nucleo familiare e soglie di accesso) lasciati dalla normativa speciale alla discrezionalità dell'Ente Locale;
- che tali regole sono state razionalizzate in una serie di disposizioni regolamentari specifiche, finalizzate a garantire l'azione degli organi competenti e la corretta gestione dell'ISEE nell'ambito dei servizi sociali con riguardo all'accesso agli stessi;

VISTO il D.lge. 267/00 recante disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali;

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del citato D.lgs 267/00, ha espresso parere favorevole

CON VOTI

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento per l'applicazione dell'ISEE nell'ambito del Servizio Socio-Culturale parte integrante del presente atto
- 2) di approvare l'Allegato A parte integrante del regolamento.